

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELLE REGIONI PER LA  
ATTUAZIONE DEL D.P.R. 17/5/88, N. 175, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE  
DELLA DIRETTIVA CEE N. 501 DEL 24.6.82, RELATIVA AI RISCHI DI  
INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI"

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1.

LEGGE REGIONALE

"Organizzazione delle funzioni di competenza delle Regioni per l'attuazione del D.P.R. 17/5/88, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 501 del 24.6.82, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1  
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal D.P.R. 17/5/88, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16/4/87, n. 183.

Art. 2  
(Competenze della Regione)

1. Le competenze attribuite alla Regione sono, in particolare, quelle indicate dall'art. 16 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

2. Compete altresì alla Regione:

- a) ricevere copia della notifica di cui al 3° comma dell'art. 4 dello stesso D.P.R., ai fini della formulazione del parere nell'ambito della conferenza prevista dal 4° e 5° comma del successivo art. 18 del medesimo D.P.R. 17.5.88, n. 175;
- b) prescrivere l'obbligo di notifica alle aziende, ove ricorrano le condizioni di cui al 5° comma dell'art. 4 del D.P.R. 17.5.88 n. 175;

- c) procedere in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 10 dello stesso D.P.R. 17.5.88, n.175;
- d) acquisire le conclusioni ministeriali sui rapporti di sicurezza, ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del citato D.P.R. 17.5.88,n.175;
- e) ricevere dal Prefetto le informazioni sui piani di emergenza esterni, a norma del 3° comma dell'art. 17 dello stesso D.P.R. 17.5.88,n.175;
- f) svolgere altresì ogni altra attività connessa all'esercizio delle competenze attribuite.

**Art. 3**

(Esercizio delle competenze)

1. Le funzioni attribuite alla Regione in attuazione del D.P.R. 17.5.88, n. 175, sono esercitate dalla Giunta regionale.

**Art. 4**

(Strutture e modalità organizzative)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, la Giunta regionale si avvale:

- a) del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'Assessorato alla Sanità, nonchè dei servizi e presidi delle UU.SS.LL. deputati alla prevenzione sul territorio;
- b) del Comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo art. 6;
- c) della Conferenza di servizio di cui al successivo art. 7.

**Art. 5  
(Struttura regionale)**

1. Il Servizio di Igiene ambientale e di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'Assessorato alla Sanità svolge compiti di istruttoria di prima valutazione della documentazione pervenuta.

2. Esso si avvale della collaborazione di operatori appartenenti ai seguenti profili professionali: ingegneri, chimici, fisici, medici del lavoro, periti, amministrativi.

3. Fino a quando non siano stati integrati gli organici per la acquisizione delle necessarie competenze tecniche, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle proprie competenze avvalendosi della collaborazione di operatori tecnici del Servizio Sanitario Nazionale, nonchè attraverso il conferimento di consulenze ai sensi della L.R. 12/8/81, n. 45.

**Art. 6  
(Comitato tecnico consultivo regionale)**

1. Presso il Servizio dell'Assessorato alla Sanità di cui al precedente art. 5 è costituito il Comitato tecnico consultivo regionale. Esso svolge compiti consultivi e di supporto tecnico. In particolare, coadiuva la struttura regionale nella valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, nonchè nell'analisi di progetti di nuovi impianti o di modifiche di quelli esistenti.

2. Esso è presieduto dall'Assessore alla Sanità.

3. Il numero dei membri e la composizione dello stesso vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale. In ogni caso ne fanno parte funzionari e operatori:

- a) degli Assessorati regionali alla Sanità, alla Programmazione, all'Ambiente, all'Industria e del Settore della Protezione Civile;
- b) delle Unità Sanitarie Locali;
- c) dei Vigili del Fuoco;
- d) dei Dipartimenti periferici, dell'Istituto Superiore per le Prevenzioni e Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

4. Il Comitato tecnico consultivo può essere integrato da un massimo di tre esperti scelti tra gli organismi pubblici di provata qualificazione scientifica.

5. A ciascun componente del Comitato tecnico consultivo sono corrisposte le indennità e i compensi secondo le previsioni e i limiti fissati dall'art. 4 della L.R. 12/8/1981, n. 45, se ed in quanto spettanti.

Art. 7  
(Conferenza di servizio)

1. La Giunta regionale, quando lo ritenga necessario e, comunque, prima dell'emanazione dei propri atti o provvedimenti, convoca la Conferenza delle amministrazioni e degli organismi pubblici interessati.

2. Alla Conferenza partecipano, in particolare:

- a) il Sindaco;
- b) il Prefetto;
- c) i responsabili dei Servizi e Presidi di Prevenzione della U.S.L.;
- d) il Comandante dei Vigili del Fuoco;
- e) il responsabile del Dipartimento periferico ISPESL;

f) il Comandante della Capitaneria di Porto,  
rispettivamente competenti per il territorio nel quale è collocata la  
azienda oggetto di valutazione.

3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla Sani-  
tà o da suo delegato.

**Art. 8  
(Notifica)**

1. Al fine di concorrere alla espressione del parere di propria  
competenza, secondo quanto previsto dal 4° e 5° comma dell'art. 18 del  
D.P.R. 17.5.88, n. 175, la Giunta regionale effettua, tramite le strut-  
ture di cui al precedente art. 4, una prima valutazione delle attività  
delle aziende soggette all'obbligo di notifica, la cui istruttoria è  
svolta in sede ministeriale.

**Art. 9  
(Dichiarazione)**

1. L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione previ-  
sta dall'art. 6 del D.P.R. 17.5.88, n. 175 viene svolto tramite la  
struttura regionale, che si avvale della collaborazione del Comitato  
tecnico consultivo di cui al precedente art. 6.

2. Tali compiti riguardano, in particolare:

- a) la ricezione e la registrazione delle dichiarazioni;
- b) la verifica formale di corrispondenza alle linee-guida predispe-  
ste dai competenti organi ministeriali;

- c) l'acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;
- d) la verifica sostanziale delle informazioni anche tramite sopralluoghi sull'impianto;
- e) la ~~valutazione~~ tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti;
- f) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con la indicazione delle eventuali prescrizioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza e ne informa i soggetti istituzionali e gli organismi pubblici interessati.

Art. 10  
(Nuove attività industriali)

1. Tutti i fabbricanti che intendono costruire, ampliare, modificare, attivare nuove attività industriali o impianti, che ricadono nel campo di applicazione del D.P.R. 17.5.88, n. 175, devono presentare al Sindaco, unitamente alla domanda di autorizzazione prevista dalle norme vigenti, la documentazione e le informazioni che consentano di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti.

2. Il Sindaco inoltra la documentazione alla Regione per l'esame del progetto ai fini della valutazione di sicurezza.

3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comunica al Sindaco i risultati della valutazione, con l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare.

4. Il parere della Giunta regionale è vincolante per l'emanazione degli atti amministrativi di competenza del Sindaco.

5. Dopo la realizzazione degli impianti e prima della loro attivazione il fabbricante richiede al Sindaco il certificato di agibilità.

6. La richiesta è corredata della perizia giurata di cui all'art.9 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

7. Copia di tale documentazione è inviata direttamente alla Regione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

8. La Giunta regionale, avvalendosi della struttura operativa di cui al precedente art. 4, verifica la realizzazione dell'impianto e la rispondenza delle misure di sicurezza adottate e, entro 45 giorni, fornisce al Sindaco un parere motivato sulla verifica effettuata.

9. Il Sindaco si pronuncia sull'agibilità dell'impianto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della perizia giurata.

#### Art. 11

#### (Funzioni di vigilanza)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi vigenti per la vigilanza e il controllo in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi, le funzioni di vigilanza in materia di rischi di incidenti rilevanti spettano alla Regione.

2. La Giunta regionale esercita la funzione di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6 e 9 del D.P.R. 17.5.88, n. 175, attraverso la struttura regionale di



cui al precedente art. 4, nonchè avvalendosi direttamente dei Servizi e presidi di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali.

3. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento gli operatori addetti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza di propria competenza, così come indicate dal 3° comma dell'art. 20 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

4. Essi sono muniti di documento di riconoscimento e sono ufficiali di polizia giudiziaria.

5. Gli atti di cui al 6° comma dell'art. 21 del D.P.R. 17.5.88, n. 175, sono adottati con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 12

(Informazione della popolazione)

1. Fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla normativa vigente, le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 17.5.88, n. 175, sono adeguatamente informate, a cura del Sindaco, sulle misure di sicurezza e sulle norme comportamentali da seguire in caso di incidente. Per la determinazione delle informazioni da fornire, il Sindaco si avvale della collaborazione delle strutture regionali di cui ai precedenti artt. 5 e 6. Le informazioni sono ripetute e aggiornate periodicamente e sono comunicate alle persone interessate, indipendentemente da qualsiasi richiesta, tramite uno degli usuali mezzi di informazione del pubblico.

2. L'informazione a cura dei sindaci deve contenere almeno le seguenti notizie:

- a) nome della società e indirizzo;
- b) una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta;
- c) i nomi comuni o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati utilizzati e/o in deposito, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose;
- d) informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente;
- e) informazioni sulle conclusioni ministeriali formulate in ordine al rapporto di sicurezza e sulle eventuali misure integrative o modificative prescritte ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 17.5.88, n. 175;
- f) informazioni sulle misure di sicurezza predisposte per prevenire l'incidente rilevante;
- g) informazioni sulle modalità di allarme, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

3. Le informazioni di cui al punto g) del precedente comma sono desunte dal piano di emergenza esterno elaborato dal Prefetto competente per territorio a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

Art. 13  
(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Cap. 0711040 "Struttura regionale relativa al servizio di igiene ambientale e di sicurezza del lavoro ai sensi del D.P.R. 17.5.88, n. 175 (L.R. n. del )",

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

10-

per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 30.000.000,  
con prelievo di pari importo dal Cap. 1020010 "Fondo per il finanzia-  
mento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (ins. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

114

E' estratto del verbale della seduta del 21.3.1990 ed è conforme al  
testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)